

Codice A2205C

D.D. 25 settembre 2026, n. 1505

Associazione "Asilo Infantile Francesca Durio" con sede in Torino (TO). Provvedimenti in merito all'approvazione dello Statuto.



ATTO DD 1505/A2205C/2026

DEL 25/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205C - Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia

OGGETTO: Associazione “Asilo Infantile Francesca Durio” con sede in Torino (TO).
Provvedimenti in merito all’approvazione dello Statuto.

Premesso che

l’Associazione “Asilo Infantile Francesca Durio”, con sede in Torino (TO), Viale Madonna di campagna 9, C.F. 80096330016 risulta essere stata iscritta in data 29/04/2009 presso il Registro delle Persone Giuridiche Private del Piemonte al n. 914;

con nota acquisita al prot. n. 114717 del 28/07/2026, è stata presentata istanza di iscrizione del nuovo Statuto dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

lo Statuto è stato approvato dall’Assemblea degli Associati, come da atto a rogito del Dott. Umberto Romano, notaio in Chivasso (TO), rep. n. 69227 del 21/07/2026, al fine di: *“riformare la Carta Statutaria dell’Associazione in ragione della riorganizzazione sociale e amministrativa dell’Ente e del trasferimento della sede legale nel territorio del Comune di Torino”*, come meglio descritto dagli articoli 1,2, 7, 8, 9, 10, 12, 14, dello Statuto;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

determina

di autorizzare l'iscrizione, al n. 914 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto dell'Associazione "Asilo Infantile Francesca Durio" avente sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205C - Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato



ALLEGATO "A" ALL'ATTO A RACCOLTA N. 26296

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "FRANCESCA DURIO"

Art.1 – Denominazione, sede e durata.

E' costituita l'"Associazione Ricreativa Culturale FRANCESCA DURIO", in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale in Torino via Refrancore n.86/6. La sede dell'Associazione potrà essere variata in qualunque momento con delibera dell'assemblea dei soci. L'Associazione è una libera formazione sociale apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Essa potrà, qualora se ne ravvisi la necessità, istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, operativo, organizzativo, economico. L'Associazione è fondata nel rispetto delle norme dettate del Codice Civile, in particolare negli artt. da 14 a 42, nel rispetto del D.Lgs. n.117/2017, nonché dal presente statuto e da un'eventuale Regolamento interno deliberato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.2 – Scopi e Attività.

L'Associazione ha finalità di promuovere attività ricreative culturali, educative e di sviluppo della personalità, soprattutto rivolte a bambini e adolescenti. L'Associazione riconosce la persona come individuo unico e irripetibile, identifica la famiglia come nucleo fondamentale del tessuto sociale e si ispira a principi di solidarietà umana e sociale. In questo ambito riconosce la realizzazione dei diritti del bambino, delle sue necessità ed interessi, come prioritari.

Per il raggiungimento di tale scopo si propone di organizzare workshop, incontri e altre possibili attività di condivisione professionale e di formazione, di promuovere modalità e dinamiche di coworking.

L'Associazione potrà quindi:

- organizzare convegni, dibattiti, seminari a favore degli associati e non;
- organizzare eventi formativi e culturali in genere;
- erogare borse di studio e di ricerca;
- editare libri, dispense e pubblicazioni;
- stipulare convenzioni operative con aziende, Enti pubblici ed entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati;
- intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo;
- istituire sedi operative secondarie al fine di promuovere nuove iniziative professionali;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della cultura e dell'arte in ogni sua forma;
- intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Per perseguire le proprie finalità, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci. E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 3 – Associati.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quanti altri si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche di maggiore età, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltre



di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In base alle disposizioni della L. 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo consenso scritto del socio.

Gli Associati possono distinguersi in:

a) Soci Ordinari. Sono persone fisiche, enti e società di qualsiasi nazionalità, che condividono le finalità dell'associazione approvandone lo Statuto e ne sostengono l'attività mediante il versamento della quota sociale di ammissione e della quota annuale, che stabilirà il Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono titolari di tutti i diritti relativi alla partecipazione alle assemblee dei soci e possono ricoprire cariche all'interno del Consiglio Direttivo.

b) Soci Sostenitori o Promotori. Sono coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore ad una quota stabilita dall'Assemblea. Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo volontario ed indipendente dalla fornitura di possibili servizi.

I soci Sostenitori o Promotori sono titolari degli stessi diritti relativi alla partecipazione alle assemblee dei soci Ordinari.

Le quote di ammissione e le quote annuali vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci. La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera in proposito, ed anche in merito alla qualità che andrà ad assumere il nuovo socio. Entro dieci giorni dalla delibera il socio deve versare la quota di ammissione. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta. Il socio receduto o escluso deve adempiere agli obblighi assunti fino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. L'appartenenza ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento e deve essere richiesto con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

Art. 4 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali;
- dai contributi di terzi (enti pubblici/privati o persone fisiche e giuridiche);
- da eventuali donazioni, erogazioni, eredità e lasciti testamentari con beneficio di



inventario;

- da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Nel rispetto della natura non commerciale e delle sue finalità non lucrative, l'Associazione si doterà di un sistema contabile che permetta l'identificazione chiara e precisa degli eventuali avanzi. E' previsto:

- il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse;
- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- quote versate dai soci e contributi conferiti dai non associati;
- eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere versati in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- entrate derivanti dalla cessione di beni e/o di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi o a terzi, o da iniziative promozionali finalizzate al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esterne. Gli associati o i membri del Consiglio Direttivo non potranno mai essere retribuiti per la loro opera all'interno dell'Associazione, potrà però essere concordato un rimborso spese, dietro autorizzazione sottoscritta dal Tesoriere e ratificata dal Presidente. E' fatto divieto assoluto di stipulare contratti di finanziamento e rilasciare garanzie.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere e l'Organo di Controllo. Le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. I componenti degli organi sociali potranno fare richiesta esplicita e giustificata di rimborsi spese, che saranno riconosciuti a seguito di delibera dell'Assemblea dei Soci. Sono organi eventuali dell'Associazione: il Segretario e il Vice Presidente.

Art. 6 - Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci a qualsiasi categoria appartengano. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e per la presentazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:



- per decisione del Consiglio Direttivo;

- su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell'Associazione e presso le eventuali sedi secondarie o operative dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax o altro mezzo idoneo, anche informatico, entro il terzo giorno precedente l'adunanza, da inviarsi a tutti gli aventi diritto a prendere parte all'Assemblea.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci ordinari possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci ordinari attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri cinque soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti, in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni in sede ordinaria sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei



soci presenti, in sede straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, costituito da minimo 3 membri a massimo 7, è composto esclusivamente da soci. Il Consiglio dura in carica per cinque esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Decorso tale termine i membri del Consiglio saranno eletti dall'Assemblea dei Soci e potranno essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione e può nominare un Vice Presidente dell'Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea dei Soci. In particolare, ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed i rendiconti economici e finanziari e la relazione illustrativa dell'attività associativa;
- deliberare le quote di ammissione e le quote annuali di iscrizione, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a Enti, istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario e al bilancio consuntivo e preventivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax, email, almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d'età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 - Il Presidente e il Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, eletto dalla metà più uno dei Consiglieri, ed eventualmente un Segretario, che resta in carica fino a revoca, dimissioni o eventuale scadenza del termine. La carica del Presidente ha la medesima durata del Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermata



anche dal Consiglio successivo. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del

Consiglio Direttivo, dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al buon funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Il Presidente convoca l'Assemblea o il Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritiene necessario, sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, potrà assumere iniziative d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Egli può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza a uno o più membri del Consiglio o, per motivi gestionali, a incaricati dell'Associazione, tramite autorizzazione scritta.

I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili in solido con il Presidente per il patrimonio e le obbligazioni dell'Associazione.

Il Presidente è tenuto alla conservazione ed all'aggiornamento dei Libri Sociali obbligatori ai termini di legge, quali il Libro degli Associati ed il Libro dei verbali delle Assemblee, nonché ai termini del presente statuto, quali il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Libro degli Inventari, contenente l'indicazione analitica dei cespiti di proprietà dell'Associazione.

Qualsiasi attività svolta dal Segretario non in conformità con l'incarico ricevuto oppure in eccedenza con le limitazioni ad esso connaturate, sarà da intendersi realizzata a titolo privato dal segretario stesso.

Art. 9 – Il Tesoriere.

Il Tesoriere ha la piena responsabilità amministrativa dell'Associazione. E' tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta delle scritture contabili, è responsabile dei deficit di gestione non espressamente autorizzati dal Consiglio. Ha il compito di elaborare la bozza di bilancio, preventivo e consuntivo, che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'Assemblea dei soci, e di relazionare al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei soci.

Art. 10 – Organo di Controllo.

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.



Art. 11 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, alla relazione illustrativa dell'attività dell'Associazione e alla redazione del bilancio preventivo che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 12 – Scioglimento.

L'eventuale modifica dello Statuto, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberata da una riunione dell'Assemblea Straordinaria presenti almeno i tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso dello scioglimento, l'Assemblea che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione, se lo ritiene, nominerà uno o più liquidatori.

L'Assemblea dovrà deliberare in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo ad altro ente o associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, in quest'ultimo caso dopo avere sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, N. 662, e 96 e successive modifiche ove applicabile.

Art. 13 – Beni e Cespiti dell'Associazione.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono gli unici ad avere la disponibilità dei cespiti e dei beni tutti in capo all'Associazione.

Essi ne possono disporre in favore di altri soci per stabilirne un utilizzo temporaneo o definitivo conforme agli scopi sociali dell'Associazione.

I Soci a cui vengano affidati cespiti o beni dell'Associazione ne sono pienamente responsabili nei termini che vengano stabiliti al momento della consegna dei medesimi.

Art. 14 – Disposizioni generali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

In originale firmato:

Silvana SPATO

Umberto ROMANO notaio.